

Amministratori

Azione individuale del socio nei confronti dell'amministratore di una società di capitali e risarcimento del danno diretto

Cassazione Civile, Sez. I, 23 ottobre 2014, n. 22573 - Pres. Ceccherini - Est. Didone - P.M. Sorrentino (conf.) - S.M. c. G.E. e T.F.

Società - Società di capitali - S.r.l. - Azione individuale spettante al singolo socio danneggiato - Responsabilità degli atti degli amministratori - Mancata percezione degli utili e diminuzione della quota di partecipazione - Danno diretto e immediato

(Cod. civ. artt. 1223, 2043, 2056, 2395, 2476, comma 6)

L'azione che compete al singolo socio danneggiato da atti degli amministratori si distingue dalle altre azioni di responsabilità in quanto il presupposto è costituito da un pregiudizio diretto sul patrimonio del singolo provocato da comportamenti dell'amministratore e non dall'eventuale riflesso derivante dal danno incidente sul patrimonio della società; la mancata percezione degli utili e la diminuzione di valore della quota di partecipazione dovuta ad una condotta posta in essere in violazione dei doveri di gestione da parte degli amministratori, non costituiscono danno diretto del singolo socio poiché gli utili fanno parte del patrimonio sociale fino all'eventuale delibera assembleare di distribuzione e la quota di partecipazione è un bene distinto dal patrimonio sociale (*massima non ufficiale*).

La Corte (*omissis*).

1. - Con unico motivo di ricorso articolato su due punti il ricorrente lamenta che la corte di merito abbia ritenuto insussistente un proprio danno diretto e abbia, inoltre, trascurato le risultanze del processo penale per il reato di cui all'art. 2631 c.c., ascritto ai convenuti, il cui comportamento integrava un illecito produttivo di danno all'attore. Formula - ai sensi dell'art. 366 bis c.p.c., applicabile *ratione temporis* - i seguenti quesiti cumulativi:

"1) se sia lecita l'applicazione della fattispecie di cui all'art. 2043 c.c., in alternativa e/o unitamente a quella prevista dall'art. 2395 c.c., nel caso di totale rimozione del contenuto del patrimonio societario;

2) se il combinato disposto di cui agli artt. 2043 e 2395 c.c., limiti al Giudicante la indagine sul reale danno sofferto dal socio, anche in considerazione del valore della sua quota;

3) se la abolitio criminis non possa consentire al giudice civile di procedere comunque all'esame dei fatti posti a fondamento della azione stessa, e di conseguenza giungere alla condanna per il risarcimento del danno a favore della parte".

3.- Osserva la Corte che l'unico motivo di ricorso è infondato, oltre che inammissibile nel profilo relativo al contenuto della sentenza penale di cui è stata riprodotta copia nel ricorso (quesito sub 3) e di cui si chiede una valutazione non consentita in sede di legittimità.

Invero, la decisione impugnata ha fatto corretta applicazione del principio per il quale l'azione individuale del socio nei confronti dell'amministratore di una società di capitali non è esperibile quando il danno lamentato costituisca solo il riflesso del pregiudizio al patrimonio sociale, giacché l'art. 2395 c.c., esige che il singolo socio sia stato danneggiato "direttamente" dagli atti colposi o dolosi dell'amministratore, mentre il diritto alla conservazione del patrimonio sociale appartiene unicamente alla società; la mancata percezione degli utili e la diminuzione di valore della quota di partecipazione non costituiscono danno diretto del singolo socio, poiché gli utili fanno parte del patrimonio sociale fino all'eventuale delibera assembleare di distribuzione e la quota di partecipazione è un bene distinto dal patrimonio sociale, la cui diminuzione di valore è conseguenza soltanto indiretta ed eventuale della condotta dell'amministratore (Sez. 3, Sentenza n. 4548 del 22/03/2012).

Lo stesso ricorrente, invero, (v. memoria pag. 3) si è limitato ad auspicare la verifica della "sostenibilità, in termini di giustizia, dello stesso principio già enunciato dalle Sezioni unite di questa Corte, secondo il quale "qualora una società di capitali subisca, per effetto dell'illecito commesso da un terzo, un danno, ancorché esso possa incidere negativamente sui diritti attribuiti al socio dalla partecipazione sociale, nonché sulla consistenza di questa, il diritto al risarcimento compete solo alla società e non anche a ciascuno dei soci, in quanto

l'illecito colpisce direttamente la società e il suo patrimonio, obbligando il responsabile al relativo risarcimento, mentre l'incidenza negativa sui diritti del socio, nascenti dalla partecipazione sociale, costituisce soltanto un effetto indiretto di detto pregiudizio e non conseguenza immediata e diretta dell'illecito" (Sez. U, Sentenza n. 27346 del 24/12/2009), a prescindere dall'enti-

tà della quota del socio che assume di essere stato danneggiato (quesito sub 2) e dalla natura (certamente aquiliana cfr. Sez. 1, n. 6870/2010) dell'azione esperita (quesito sub 1). Il ricorso è rigettato.

Le spese del giudizio di legittimità - nella misura determinata in dispositivo - seguono la soccombenza. (*omissis*).

IL COMMENTO

di Daniele Carminati

Nel commentare la sentenza della Cassazione, l'Autore analizza l'espletamento dell'azione di responsabilità dell'amministratore ex art. 2395 c.c. promossa dal singolo socio, focalizzando sui requisiti che la giurisprudenza richiede per un legittimo esercizio. Nel soffermarsi sulla risarcibilità dei soli danni diretti e immediati sul patrimonio del socio, si pone in evidenza anche la natura extracontrattuale di suddetta responsabilità, rilevando, tuttavia, come la giurisprudenza sia attenta a non considerare applicabile la disposizione dell'art. 2043 c.c. in via alternativa a quella dell'art. 2395 c.c. Si osserva, invece, come la decisione in commento sia tra le poche ad esaminare la questione in riferimento ad una s.r.l., andando così a confermare l'orientamento giurisprudenziale e dottrinario secondo cui le disposizioni degli artt. 2395 e 2476, comma 6, c.c., in realtà, disciplinano la stessa azione.

Il Fatto

La società A S.r.l., in base ad una delibera del 26 maggio 2000 aveva sottoscritto dei contratti preliminari di vendita di vari appezzamenti di terreno, obbligandosi, in qualità di promissaria acquirente, a stipulare i rogiti notarili entro il 31 dicembre 2000. A seguito di tali atti, era sorto un contenzioso tra il sig. X, socio al 50% della società A, e gli altri due soci, i sig.ri Y e Z, componenti con il primo il consiglio di amministrazione della stessa. Secondo la prospettazione attorea i sig.ri Y e Z avevano agito in conflitto di interessi con la società, violando l'art. 2631 c.c.; il sig. Y, infatti, aveva risolto i preliminari di vendita dei terreni, i quali successivamente erano stati acquistati dalla Società B s.r.l., società di cui gli stessi sig.ri Y e Z erano soci. Dall'operazione originaria di acquisto era stato preventivato un utile di otto miliardi di lire ma a causa della condotta dei due predetti soci l'affare era stato concluso dalla diversa Società B. Il sig. X, pertanto, aveva invocato al riguardo gli artt. 2361 e 2395 c.c. innanzi al Tribunale di primo grado. Con sentenza del 31 luglio 2004, il Tribunale dichiarava l'inammissibilità della domanda attorea rilevando che il danno si era prodotto nella sfera patrimoniale dell'attore solo di riflesso, atteso che la con-

dotta dei convenuti andava a pregiudicare in via immediata la sola società A. Con sentenza depositata l'11 aprile 2008, la Corte di Appello confermava la decisione di primo grado in quanto l'aver risolto contratti preliminari di vendita vantaggiosi per la Società A arreca pregiudizio diretto solo sulla società e non pure sul singolo socio. Il sig. X, avverso tale decisione, ha ricorso in Cassazione. La Suprema Corte ha respinto integralmente il ricorso.

Sulla natura dell'azione di responsabilità dell'amministratore ex art. 2395 c.c. e sua invocabilità

La massima in commento ha ad oggetto l'esercizio dell'azione di responsabilità promossa dal singolo socio per danni sofferti a causa di comportamenti lesivi da parte degli amministratori. Per consolidato orientamento giurisprudenziale, tale azione rientra negli schemi della responsabilità extracontrattuale in quanto si ritiene che tra gli amministratori e il singolo socio non sussiste un rapporto contrattuale⁽¹⁾. Tale filone asserisce che la responsabilità dell'amministratore non consegue ad un inadempimento della società, ma presuppone un intervento che, per la sua illiceità extracontrattuale, anche se non è

(1) Cass. 7 settembre 1993, n. 9385, in *Dir. fall.*, 1994, II, 27; Cass. 1° aprile 1994, n. 3216, in *Foro it.*, 1995, I, 1302.

diretto a procurare all'amministratore un vantaggio personale, leda un diritto soggettivo patrimoniale. Si tratta, dunque, di responsabilità personale e diretta dell'amministratore e non sussidiaria rispetto a quella della società; non invocabile da parte del socio in base al riscontro dell'inopportunità delle scelte gestionali e della loro incidenza negativa sul patrimonio del socio medesimo, ma esige un fatto illecito, cioè un comportamento che integri la "violazione degli obblighi specifici, inerenti alla carica, o generali, stabiliti dall'ordinamento a tutela dei terzi" (2). Pertanto è necessario che l'amministratore abbia commesso con dolo o con colpa un fatto illecito che abbia avuto diretta incidenza nel patrimonio del socio, escludendosi quindi che possa trattarsi di responsabilità oggettiva. Ne consegue che la responsabilità, non può derivare dalla mera dannosità dell'atto compiuto dall'amministratore senza l'osservanza dei doveri insorti con l'incarico gestionale (3). Nel caso della sentenza in esame l'attore lamenta verosimilmente la sussistenza di un comportamento lesivo ed illecito da parte degli amministratori posto in essere attraverso la risoluzione dei contratti vantaggiosi per la società, integrando quindi una condotta illegittima in evidente conflitto d'interessi con la società in questione. Quel che è fondamentale capire, però, è se da tale condotta derivi o meno un danno immediato e diretto sul patrimonio del singolo socio.

Sul danno diretto e sul danno risarcibile

L'esercizio dell'azione richiede la necessaria coesistenza dei seguenti elementi, la cui prova è a carico dell'attore: 1) un danno diretto sul patrimonio del socio; 2) un atto o un'omissione dolosa o colposa degli amministratori, nell'esercizio della loro funzione gestoria; 3) un nesso di causalità tra l'atto illecito e il danno subito dal socio. Ciò che è importante indagare più dettagliatamente, nel caso che ci occupa, risulta essere proprio il punto 1). I singoli soci, invero, devono basare l'azione di responsabilità su una condotta dell'amministratore che produca un danno al proprio patrimonio senza "passare attraverso il patrimonio sociale" (4). L'atto

illecito (doloso o colposo) compiuto dall'amministratore nell'esercizio delle sue funzioni gestorie deve aver prodotto un danno che abbia inciso "direttamente" sul patrimonio del socio e non su quello della società. La prevalente giurisprudenza ritiene che l'avverbio "direttamente" vada riferito al danno-pregiudizio e non al soggetto responsabile, al danno-evento o al soggetto danneggiato. Non è sempre facile accertare se l'atto colposo o doloso dell'amministratore abbia danneggiato direttamente o indirettamente il singolo socio. Di sicuro si esclude che il danno possa essere costituito (i) dall'eventuale riflesso sul patrimonio del socio del pregiudizio subito dal patrimonio sociale, per effetto dell'inadempimento dell'amministratore (5), e (ii) dal pregiudizio derivante al socio a seguito della sopravvenuta insolvenza della società (6). Quel che preme evidenziare, però, è che per la corrente maggioritaria il danno diretto non è fungibile con il diverso requisito del nesso di causalità con il quale viene frequentemente confuso (7). Difatti, i danni che siano solo il riflesso di quelli arrecati al patrimonio sociale non per questo non possono essere ritenuti "conseguenza immediata e diretta" dei fatti illeciti, ai sensi dell'art. 1223 c.c. Un conto è, quindi, parlare di danno "direttamente" cagionato al socio in quanto derivante dal mero depauperamento del patrimonio sociale, altra cosa è invece dire che il danno è conseguenza immediata dell'attività degli amministratori. Il criterio del danno diretto è necessario ai fini dell'individuazione del tipo di responsabilità in capo agli amministratori; la sussistenza di un nesso di causalità tra azione illecita e danno è, *al contrario*, rilevante al fine di individuare i soggetti che possano legittimamente giovare dell'azione individuale. In altre parole, il requisito del danno incidente direttamente sul patrimonio del socio concerne l'*an debeat* del risarcimento fatto valere con l'azione *ex art. 2395 c.c.* Una volta accertato che l'atto illecito degli amministratori ha cagionato un danno diretto al patrimonio del singolo socio o del terzo, il requisito posto dall'art. 1223 c.c. (applicabile alla responsabilità aquiliana in forza del richiamo contenuto nell'art. 2056 c.c.) consentirà la risarcibilità di quei

(2) Cass. 1° aprile 1997, n. 2934, in *Il fisco*, 1997, 7487.

(3) Cass., sez. I, 2 aprile 2004, n. 6510, in *Impresa*, 2004, 1460.

(4) V. Salafia, *La Responsabilità civile degli amministratori*, in questa *Rivista*, 1993, 591.

(5) Trib. Reggio Emilia 14 agosto 1998, in *Giur. mer.*, 1999, 499; Trib. Roma 18 marzo 1999, in *Rep. Foro it.*, voce 6270, n. 736.

(6) Trib. Milano 7 maggio 1992, n. 2708, in *Foro it.*, 1993, I,

2708; Trib. Milano 18 ottobre 1993, in questa *Rivista*, 1994, n. 253.

(7) Cass. n. 4817/1988, secondo cui sono risarcibili *ex art. 2395 c.c.* i danni che "siano direttamente cagionati ai soci o ai terzi come conseguenza immediata del comportamento degli amministratori medesimi"; hanno ritenuto come peculiare all'azione in esame un nesso di "causalità immediata": Cass. n. 9385/1993, Cass. n. 14/1982, Trib. La Spezia 17 ottobre 1987, cit., Trib. Milano 27 gennaio 1993, in questa *Rivista*, 1984, 323.

soli danni che siano “conseguenza diretta ed immediata” dell’atto illecito. Il requisito posto dall’art. 1223 c.c., concerne, quindi, il *quantum debeatur*, ovvero la selezione dei danni risarcibili. Il danno arrecato al patrimonio sociale, infatti, colpisce i soci indirettamente, in quanto possono veder pregiudicato il loro diritto sugli utili, o vedono diminuire il valore della loro partecipazione. Ne consegue che un danno indiretto per i soci esiste sempre quando un comportamento ha danneggiato la società ma in tal caso si applicheranno le altre disposizioni in materia di responsabilità e non quella dell’art. 2395 c.c. (8).

Sulla relazione tra gli artt. 2043 c.c. e 2395 c.c.

In merito alla risarcibilità del danno diretto ai sensi dell’art. 2043 c.c. in via alternativa alla disposizione del 2395 c.c., vi è da constatare che quest’ultima integra la disciplina generale della responsabilità civile, precisando che quando un danno ingiusto sia stato cagionato, con colpa o dolo dagli amministratori, il risarcimento grava, oltre che sulla società *ex art.* 2049 c.c., anche sugli amministratori cui la colpa o il dolo sono riferibili (9). L’art. 2043 c.c., dunque, non può essere invocato alternativamente all’art. 2395 c.c., così come ha fatto l’attore nel caso in esame. In tema di responsabilità degli amministratori per i danni causati ai soci la norma di riferimento è sempre e comunque l’art. 2395 c.c. Per tale ragione l’azione promossa dall’attore non ha trovato accoglimento. Da notare, inoltre, che nel caso della sentenza in esame, l’attore ha anche motivato la richiesta di risarcimento sottoponendo al giudice civile la sottoposizione a procedimento penale degli amministratori convenuti - procedimento peraltro conclusosi con una pronuncia di assoluzione per *abolitio criminis*. La Corte ha saggiamente respinto tale richiesta in quanto palesemente inammissibile.

(8) G. Bevilacqua, *Il danno diretto*, in *Codice Civile Ipertuale*, diretto da G. Bonilini - M. Confortini - C. Granelli, Milano, 2004, 854.

(9) F. Galgano, *Diritto civile e commerciale*, III, 2, Padova, 1994, 259.

(10) Ossia, SS.UU., sentenza n. 27346 del 24 dicembre 2009: “Qualora una società di capitali subisca, per effetto dell’illecito commesso da un terzo, un danno, ancorché esso possa incidere negativamente sui diritti attribuiti al socio dalla partecipazione sociale, nonché sulla consistenza di questa, il diritto al risarcimento compete solo alla società e non anche a ciascuno dei soci, in quanto l’illecito colpisce direttamente la società e il suo patrimonio, obbligando il responsabile al relativo risarcimento, mentre l’incidenza negativa sui diritti del socio,

Conclusioni

La massima della Suprema Corte ribadisce ancora una volta ciò che è stato già affermato in passato dalle Sezioni Unite (10). Ovvero, a prescindere dalla quota di partecipazione posseduta nella società (nel caso in esame del 50%), e dalla natura dell’azione (che come detto è da ritenersi aquiliana), quando il danno incide solo sul patrimonio sociale e non direttamente sul patrimonio del singolo socio non può essere esperita l’azione *ex art.* 2395 c.c. In tal senso, la Corte ha ritenuto che la mancata percezione degli utili e la diminuzione di valore della quota di partecipazione, non determinano un danno diretto al patrimonio del singolo socio, poiché gli utili fanno parte del patrimonio sociale fino all’eventuale delibera assembleare che ne approva la distribuzione e la quota di partecipazione è un bene distinto dal patrimonio sociale, la cui diminuzione di valore è conseguenza soltanto indiretta ed eventuale della condotta dell’amministratore (11). Da tener in considerazione, inoltre, che la sentenza in epigrafe risulta essere particolarmente importante perché insieme alla precedente pronuncia della Cass. n. 15220/2010, è tra le poche ad esaminare il danno diretto arrecato dagli amministratori ai soci di s.r.l. Riguardo a tali società, infatti, la materia è regolata espressamente dall’art. 2476, comma 6, c.c. (12) che se raffrontato con l’art. 2395 c.c., va a confermare l’orientamento giurisprudenziale secondo cui le due disposizioni disciplinano la stessa azione (13). La mera reiterazione del contenuto della norma risponde, pertanto, ad una precisa volontà legislativa tesa ad estendere ai terzi ed ai soci di società a responsabilità limitata, direttamente danneggiati dalla *mala gestio* degli amministratori, le stesse garanzie e gli stessi strumenti di tutela previsti in tema di società per azioni (14).

nascenti dalla partecipazione sociale, costituisce soltanto un effetto indiretto di detto pregiudizio e non conseguenza immediata e diretta dell’illecito”, in *Guida dir.*, 2010, 10, 66.

(11) In tal senso, Cass., Sez. 3, 22 marzo 2012, n. 4548, in *Foro it.*, 2012, I, c. 1165.

(12) Tale disposizione recita testualmente: “le disposizioni dei precedenti commi non pregiudicano il diritto al risarcimento dei danni spettante al singolo socio o al terzo che sono stati direttamente danneggiati da atti dolosi o colposi degli amministratori”.

(13) Trib. Udine ord. 2 febbraio 2005, in *Dir. fall.*, 2005, 2, 808, con nota di M. Bianca.

(14) Così M. Franzini, *Brevi note in tema di azione di responsabilità del socio e del terzo nella “nuova” s.r.l.*, in questa *Rivista*, 2008, 490.